



ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI SCHEDA OPERATIVA 2

SERVIZI DOMICILIARI

DESTINATARI

Devono accreditarsi le organizzazioni e gli operatori individuali

- Per le organizzazioni: il legale rappresentante deve presentare al Comune della propria sede operativa una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge
- Per gli operatori individuali: è la persona fisica che deve presentare la dichiarazione sostitutiva presso il Comune di domicilio.

MODALITÀ

Presentazione al Comune, dove ha sede l'organizzazione o dove è domiciliato l'operatore, di una dichiarazione sostitutiva che attesti di possedere i requisiti contenuti nel Regolamento di Attuazione della L.R. 82/09 approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 206 del 23 febbraio 2010.

Qualora la dichiarazione sostitutiva contenga dichiarazioni false o comunque non corrispondenti alla verità, il dichiarante si espone a responsabilità di carattere penale.

Sulla base di quanto dichiarato dal responsabile della struttura il Comune rilascia l'accreditamento.

TERMINI

La dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 21 settembre 2010

REQUISITI E INDICATORI

I requisiti per l'accreditamento attengono alle caratteristiche del processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi da parte della cittadinanza.

In particolare, per i servizi di assistenza domiciliare i requisiti richiesti riguardano:

- a) gli elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, necessari per rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico e per valorizzare le competenze degli operatori;
- b) le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

Tutti i requisiti richiedono inoltre il pieno adempimento delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro, della tutela della riservatezza delle informazioni, della salvaguardia dell'ambiente, e hanno come fondamento la capacità di promozione dei diritti di cittadinanza e l'apporto fornito, dal soggetto accreditato, alla comunità, in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

CONTROLLI

Il Comune ha il compito di controllare i soggetti accreditati per i servizi domiciliari entro questi termini:

- per tutti: un controllo a campione entro 90 gg. dall'accreditamento
- per tutte le organizzazioni accreditate: entro un anno dal primo accreditamento e poi ogni anno successivo
- per gli operatori individuali accreditati: a campione ogni anno

I controlli sono effettuati direttamente dal Comune accreditante.